

Art. 13-bis (Ulteriori disposizioni in tema di FIA chiusi) 1. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative. 2. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura: a) l'indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi; b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA; c) gli specifici costi applicati in Italia; d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta; e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato; f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione. 3. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'articolo, paragrafo 2 del regolamento prospetto, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento prospetto, a parti del prospetto previamente pubblicato. 4. Nei casi in cui venga pubblicato un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 23 del regolamento prospetto, –il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo	Si propone di trasporre la Sezione IV del Capo III del RE vigente, dedicata ai FIA Italiani e UE chiusi, nel presente Capo così come modificato (“Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti”), in quanto tali prodotti finanziari rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento prospetto. A tal fine è stato inserito l’art. 13-bis che ripropone le disposizioni di cui agli articoli: • 23, comma 3; • 24, comma 2-bis; • 25, commi 2 e 3; • 26; per gli aspetti non coperti dal regolamento prospetto.
---	--

di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento al prospetto. 5. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e le informazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'Allegato al medesimo Regolamento, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto. 6. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA 7. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.	
Capo III Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR	
Sezione IV FIA Italiani e UE chiusi	Si propone una riformulazione della presente sezione attraverso la trasposizione delle relative disposizioni nel Capo II riferito ai titoli. Ciò in quanto come detto, il regolamento prospetto, si applica indistintamente ai valori mobiliari e alle quote di OICR chiusi
Art. 23 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto) 1. Per l'offerta di quote o azioni di FIA di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'avvio della	

stessa ed è corredata dai documenti indicati nell'Allegato 1A. 2. Il prospetto di FIA italiani è approvato ai sensi dell'articolo 8 e pubblicato ai sensi dell'articolo 9. Il prospetto e gli eventuali supplementi di un FIA UE sono validi in Italia a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di origine abbia notificato alla Consob i documenti previsti dall'articolo 11, comma 1, e all'AESFEM il certificato di approvazione del prospetto ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2. Il deposito presso la Consob avviene secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative. 3. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità di cui al comma 2.	
Art. 24 (Prospetto d'offerta) 1. ...omissis... 2. Il prospetto è redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche. 2 bis. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura: a) l'indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi; b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA; e) gli specifici costi applicati in Italia; d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta; e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa	

informativa tratta dal prospetto aggiornato; f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione. 3. Si applicano gli articoli 5, comma 3, 7, 10, comma 1, 11, commi 1, 2 e 3, 12, commi 2 e 3.	
Art. 25 (Aggiornamento del prospetto) 1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei FIA di cui alla presente Sezione e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento. A tal fine, gli offerenti provvedono all'aggiornamento mediante pubblicazione di un supplemento approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, ferma restando la possibilità di sostituire la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato. 2. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, a parti del prospetto previamente pubblicato. 3. Nei casi di aggiornamento del prospetto di cui al comma 1, il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento di aggiornamento del prospetto.	
Art. 26 (Obblighi informativi) 1. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e le informazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'Allegato al medesimo Regolamento, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto. 2. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni,	

nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA. 2 bis. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.	
Capo V Disposizioni comuni Sezione I Disciplina delle esenzioni	
Art. 34-ter (Casi di inapplicabilità ed esenzioni) 1. Le offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro, sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto. 2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato e trasmesso alla Consob non oltre la data di presentazione del documento di offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF. 3. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera g), del regolamento prospetto, il Documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di assegnazione dei titoli. 4. Nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 6bis, lettera b) del regolamento prospetto, il documento di esenzione è trasmesso alla Consob ai fini dell'approvazione non oltre la data di presentazione del documento d'offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF ed è approvato e pubblicato negli stessi termini previsti per il documento d'offerta.	L'articolo è stato riorganizzato prevedendo nei primi commi (1, 2, 3 e 4) alcune specifiche disposizioni relative alle esenzioni delle offerte su titoli. In particolare, è stata trasferita al comma 1 l'esenzione per le offerte di controvalore inferiore a 8 milioni precedentemente contenuta al comma 1 lett c). Sono state inoltre inserite (commi 2, 3 e 4) le disposizioni relative al termine di pubblicazione e trasmissione del documento di esenzione nei casi di offerta di azioni in occasione di operazioni di offerta pubblica di scambio o fusione/scissione (cfr. documento di consultazione). In particolare, si segnala che le previsioni di cui al comma 4 tengono conto delle modifiche che saranno apportate al regolamento emittenti dal cd. regolamento <i>SME Listing</i> (regolamento non ancora emanato). Correlativamente l'ambito di applicazione del vigente comma 1 (ora rinumerato 5) è stato limitato ai soli prodotti

45. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo, ad eccezione di quelle contenute nel Capo IV-<i>bis</i>, non si applicano alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli: a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera b); b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali i soggetti indicati all'articolo 2635, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 20307 del 29 ottobre 2007 15 febbraio 2018 e successive modifiche. Le imprese di investimento e le banche comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. Le imprese di investimento e le banche autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE, sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico; c) aventi ad oggetto prodotti finanziari il cui corrispettivo totale per ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è inferiore a 8.000.000 di euro; d) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) per un corrispettivo totale di almeno 100.000 euro per investitore e per ogni offerta separata; <i>d-bis)</i> ...omissis...; e) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) di valore nominale unitario minimo di almeno 100.000 euro che non rientrano tra quelli indicati alle lettere f) e g); f) aventi ad oggetto FIA OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro; g) aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi; h) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti	finanziari diversi dai titoli, atteso che per i titoli i casi di inapplicabilità e di esenzione sono disciplinati dal regolamento prospetto. Alla lettera b) del comma 5 è stato aggiornato il riferimento normativo al Regolamento intermediari. Inoltre, è stato eliminato l'ultimo periodo poiché, nel recepire la MIFID 2, il regolamento intermediari non ha previsto tale norma transitoria in quanto la classificazione dei clienti secondo i parametri MIFID 2 era già in vigore dal 2007 con MIFID 1. Alla luce della disciplina delle esenzioni per gli OICR chiusi di cui al regolamento prospetto, si è provveduto ad una revisione di quelle applicabili alle offerte di OICR aperti. In tale contesto, si propone di sostituire la categoria di "FIA aperti" di cui alla lettera f) del presente articolo, con quella, più ampia, di "OICR aperti", per precisare che le categorie di OICR che non rientrano nella nozione di titoli sono oggetto di una disciplina unitaria. Permangono inalterate le disposizioni contenute nel presente Regolamento che, in conformità con quanto previsto dalla disciplina UCITS, dettano norme specifiche in materia di fondi comuni e sicav. Sono state, altresì, abrogate le lett. <i>i)</i>, <i>k)</i>, <i>l)</i>, <i>n)</i> in quanto si riferiscono a strumenti finanziari che rientrano nella nozione di titoli.
---	---

non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro; i) aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso; j) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria; k) aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria; l) aventi ad oggetto dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta; m) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che la società abbia la propria sede principale o legale in uno Stato appartenente all'Unione europea e a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta; m bis) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea a condizione che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;	Inoltre, si propone di abrogare la lett. j) in quanto non si ritiene opportuno prevedere un'esenzione dall'obbligo di prospetto allorché in occasione di OPASC vengano offerti in scambio prodotti finanziari per loro natura non negoziabili. Per le offerte aventi ad oggetto titoli offerti ai dipendenti, il regolamento prospetto (<i>cfr.</i> articolo 1, paragrafo 4, lettera i) pone come unica condizione per usufruire dell'esenzione dalla pubblicazione del prospetto la predisposizione di un documento contenente elementi informativi di dettaglio sull'offerta. Il testo vigente del Regolamento Emittenti, tuttavia, prevede in materia una disciplina non unitaria, che si differenzia sulla base della sede legale del datore di lavoro e sull'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari offerti. Ciò premesso, al fine di armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria anche con riferimento ai prodotti finanziari diversi dai titoli, si propone di estendere l'ambito di applicazione della lettera m) a tutte le offerte in parola, ponendo come unica condizione la predisposizione del documento informativo. Inoltre, stante le modifiche proposte si è proceduto all'abrogazione delle lett. m-bis) ed m-ter).
--	---

m-ter) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in un Paese terzo che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel mercato di un Paese terzo, a condizione che: 1) informazioni adeguate e il documento di cui alla lettera m) siano resi disponibili, almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale; 2) sul mercato regolamentato del Paese terzo la Commissione europea abbia adottato la decisione di equivalenza prevista dell'articolo 4, paragrafo 1, commi 3, 4 e 5 della direttiva 2003/71/CE, come modificata dalla direttiva 2010/73/UE; n) aventi ad oggetto valori mobiliari che non possano essere negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo. 2. Alle offerte aventi ad oggetto valori mobiliari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni ed obbligazioni convertibili diffuse non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. 36. Alle offerte rivolte ad amministratori o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di una società non avente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'offerta l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico. 4. Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, è pubblicato un prospetto semplificato che contenga almeno le informazioni di cui all'Allegato 1M, purché tali strumenti abbiano le seguenti caratteristiche: 1) il corrispettivo totale dell'offerta all'interno dell'Unione Europea, calcolato per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 75.000.000;	La previsione del vigente comma 2, pur con successivi rimaneggiamenti, era presente già nella versione originaria del Regolamento Emittenti del 1999, ed era collegata al fatto che le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni e obbligazioni convertibili diffuse erano esentate dal prospetto. Per esse, pertanto, non si applicavano neppure le norme in tema di comunicazione dei risultati delle offerte previsti dall'art. 13. Oggi si ritiene che possa essere eliminata. In considerazione della specificità delle offerte di cui al vigente comma 3 (nuovo comma 6), quest'ultimo è stato mantenuto sia con riferimento ai titoli che ai prodotti finanziari diversi dai titoli.
--	---

2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; 3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato. 5. Nel caso previsto dal comma 4, la pubblicazione del prospetto è effettuata esclusivamente con la messa a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4. Non è richiesta la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il prospetto semplificato non è trasmesso alla Consob né approvato dalla stessa. 6. Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito cooperativo e da banche che, ai sensi dell'articolo 2409 bis, comma 2, del codice civile, possono prevedere nello statuto che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale: 1) il giudizio previsto dall'articolo 96 del Testo unico può essere quello espresso dal soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 2) non si applica l'articolo 97, comma 3, del Testo unico. 7. ...omissis.... 8. ...omissis....	Per le offerte di cui al comma 4, il regolamento prospetto, all'art. 1, par. 4, lett. j) prevede l'esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto. Pertanto, il comma, che per tali offerte prevede la possibilità di redigere un prospetto semplificato, è stato abrogato. Contestualmente, si propone l'abrogazione dell'allegato 1M. Si propone di abrogare il comma 6 in quanto non in linea con le disposizioni del D.Lgs. 39/2010 sulla revisione contabile degli Enti di Interesse Pubblico che prevede che le banche, in quanto EIP, abbiano sempre il bilancio certificato da un revisore o da una società di revisione legale sottoposta alla vigilanza della Consob.
Sezione II Regole per lo svolgimento dell'offerta Art. 34-<i>quinquies</i> (Svolgimento dell'offerta al pubblico) 1. I soggetti individuati nel prospetto, nei casi in cui la pubblicazione dello stesso sia avvenuta secondo le modalità previste nell'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), ne curano la distribuzione	In considerazione del fatto che le modalità di pubblicazione in formato elettronico previste dal regolamento Prospetto sono state estese anche alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli (vedi nuovo art. 9), al fine di eliminare un onere non previsto dal Regolamento Prospetto, è stato abrogato l'ulteriore obbligo, previsto dal comma 1 del presente articolo, di trasmettere una copia del prospetto agli intermediari incaricati del collocamento.

presso gli intermediari incaricati del collocamento. 2. L'adesione all'offerta è effettuata mediante la sottoscrizione, anche telematica, dell'apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura: a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto; b) il richiamo al paragrafo "fattori di rischio" contenuto nel prospetto; c) le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, commi 1 e 3, del regolamento prospetto; d) ove i titoli siano acquistati o sottoscritti tramite un intermediario finanziario, le modalità con cui l'investitore verrà contattato nel caso di pubblicazione di un supplemento. 3. L'avvertenza di cui alla lettera a) del comma 2 non è richiesta nei casi in cui il prospetto sia stato pubblicato con la modalità prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera a). 4. L'offerta è revocabile nei casi espressamente previsti nel prospetto. 5. I criteri di riparto indicati nel prospetto assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti all'offerta. Salvo diverso accordo tra l'emittente ovvero l'offerente e responsabile del collocamento, il riparto è effettuato da quest'ultimo. 6. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni previste all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento prospetto.	I commi 2, 4 e 5 contengono disposizioni che disciplinano profili della materia dell'offerta non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative. Si precisa che la disposizione in esame è stata prevista dalla Consob in virtù della delega di cui all'art. 95, comma 1, lett. c), del TUF, secondo cui <i>"La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione [...]. Il regolamento stabilisce in particolare: [...] d) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari"</i>. Ciò detto, nelle more della pubblicazione delle modifiche alla normativa primaria, si ritiene utile mantenerli in quanto costituiscono disposizioni a tutela degli investitori previste in forza della citata delega legislativa. Inoltre, al comma 2 è stata prevista l'indicazione che nel modulo di adesione deve essere inserita l'avvertenza che potranno essere fornite le informazioni di cui all'art. 23, par. 3, commi 1 e 3, del regolamento prospetto il quale dispone che: <i>"Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti tramite un intermediario finanziario, quest'ultimo informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del momento in cui sarebbe pubblicato e del fatto che in tal caso li assisterebbe nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione.. Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti direttamente dall'emittente, quest'ultimo informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarebbe pubblicato e del fatto che in tal caso essi potrebbero avere il diritto di revocare l'accettazione."</i> Si ritiene utile, ai fini di una maggiore tutela nei confronti dell'investitore, estendere, anche ai prodotti finanziari diversi dai titoli tale disposizione. Pertanto è stato inserito un nuovo comma 6 al presente articolo che rinvia direttamente al regolamento prospetto.
---	---

	Il comma 3 è stato abrogato alla luce della nuova formulazione dell'art. 9.
Art. 34-sexies (Norme di correttezza) 1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo unico si attengono a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari dell'offerta al pubblico che si trovino in identiche condizioni e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto, anche in conformità all'articolo 4216 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301[xxx], o idonee ad influenzare l'andamento delle adesioni. 2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in particolare: a) rispettano le modalità operative indicate nel prospetto; b) compiono, con la massima tempestività, le attività necessarie per il perfezionamento dell'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori. 3. L'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare la coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque fornite nel corso dell'offerta al pubblico e dell'eventuale collocamento presso investitori qualificati, ivi comprese quelle fornite ai soggetti preposti alla elaborazione delle raccomandazioni, come definite dall'articolo 65, rese pubbliche dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo unico. I membri del consorzio di collocamento trasmettono Copia delle proprie raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati è inviata alla Consob, in formato elettronico ricercabile, e all'emittente contestualmente all'inizio della relativa distribuzione non appena tali documenti siano stati predisposti. Le informazioni materiali fornite ad investitori qualificati o a particolari categorie di investitori sono incluse nel prospetto o in un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico. 4. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafi 4 e 5, del regolamento prospetto.	Le norme di correttezza non sono disciplinate dal regolamento prospetto. Pertanto, si propone il mantenimento di tale articolo che reca disposizioni di attuazione dell'art. 95, comma 2 del TUF. Al comma 3, parte delle disposizioni previste dal testo vigente (primo e ultimo periodo) sono già disciplinate dal regolamento prospetto, pertanto sono state abrogate, ad eccezione degli adempimenti in merito alle raccomandazioni. Si propone di eliminare l'invio alla Consob della documentazione utilizzata per il collocamento presso investitori qualificati elaborata dagli emittenti (i.e. presentazione agli analisti e <i>offering circular</i>) al fine di lasciare all'emittente la piena responsabilità della decisione di assicurare la coerenza tra tali documenti e il contenuto del prospetto. In attesa della necessaria rivalutazione, che sarà svolta sulla base delle prossime modifiche del TUF, dei compiti di verifica da attribuire agli intermediari partecipanti alle operazioni di ammissione a quotazione (ad es. sponsor), si ritiene opportuno tuttavia mantenere l'invio alla Consob delle raccomandazioni elaborate dai membri del consorzio di collocamento al fine di poter verificare le

	informazioni in esse contenute, relative alla descrizione del mercato di riferimento e dei titoli comparabili alla società interessata all'operazione di ammissione alle negoziazioni. Per ultimo, è stato previsto che l'invio delle raccomandazioni debba avvenire al momento della loro distribuzione e non, come avviene oggi, al momento della loro predisposizione. Tale modifica ha lo scopo di semplificare l'onere collegato alla trasmissione alla Consob ed all'emittente ed armonizza il <i>timing</i> di invio di copia delle raccomandazioni di cui al presente comma con le disposizioni relative alla diffusione di raccomandazione da parte degli emittenti già quotati (cfr. art. 69-<i>novies</i>). Per quanto riguarda i prodotti finanziari diversi dai titoli, le previsioni dell'attuale comma 3 sono state mantenute allineandole a quanto previsto dal regolamento prospetto. Ciò è stato realizzato attraverso il richiamo dell'articolo 22, paragrafi 4 e 5 del regolamento prospetto nel nuovo comma 4 del presente articolo. In particolare, il paragrafo 4 dell'articolo 22 del regolamento prospetto prevede che: <i>“Tutte le informazioni comunicate oralmente o per iscritto relative all'offerta pubblica di titoli o all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, anche se non con finalità pubblicitarie, sono coerenti con le informazioni contenute nel prospetto.”</i> Il paragrafo 5, invece, prevede che nel caso in cui le informazioni significative siano comunicate da un emittente o un offerente a uno o più investitori selezionati in forma orale o scritta, tali informazioni, siano comunicate a tutti gli investitori a cui l'offerta è destinata anche nei casi di esenzione dall'obbligo di prospetto.
--	---

Sezione III Attività pubblicitaria Art. 34-octies (Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria) 1. Per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli: a) La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell’annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento; 2.b) Il messaggio pubblicitario trasmesso con l’annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato; ovvero, relativamente agli strumenti finanziari comunitari, con quelle che devono figurare nel prospetto da pubblicare, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo III del Regolamento Delegato (UE) 2016/301. 3.c) Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un’immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: “prima dell’adesione leggere il prospetto”. Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l’avvertenza è riprodotta almeno in audio; 4.d) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo. 4-bis2. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR <i>feeder</i> recano l’indicazione che esso investe a titolo permanente l’85 per cento o più del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR master.	Con riferimento ai titoli, la disciplina in tema di pubblicità è contenuta all’art. 22 del regolamento prospetto e negli atti delegati. Pertanto, il presente articolo si applica solamente ai prodotti finanziari diversi dai titoli, ad eccezione del comma 2 che può trovare applicazione anche con riferimento agli Oicr chiusi che rientrano nella nozione di titoli.
Art. 34-novies (Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati) 1. In ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 34-octies, comma 1, l’annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall’investimento proposto: a) specifica il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento;	Il comma 1 del presente articolo, giusta la riformulazione dell’art. 34-octies risulterà applicabile ai soli prodotti diversi dai titoli. Per i titoli, infatti, il secondo Regolamento Delegato (che riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai

b) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento; c) opera il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto per la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento o, in mancanza, con un parametro coerente con la politica di investimento descritta nel prospetto; d) indica tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specifica che essi sono al lordo degli oneri fiscali; e) riporta l'avvertenza 'I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri'. 2. Gli annunci pubblicitari, anche riguardanti offerte di titoli, che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, ne indicano le fonti.	titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica) all'art. 16, comma 1, lettera d) stabilisce che la pubblicità non può riportare <i>“misurazioni alternative delle prestazioni”</i> - a meno che le stesse misurazioni siano riportate anche nel prospetto - per tali intendendosi <i>“misurazioni finanziarie delle performance finanziarie storiche o future, della situazione finanziaria o dei flussi finanziari diverse dalle misurazioni finanziarie stabilite dalla disciplina applicabile in materia di informativa finanziaria.”</i>. Il secondo comma è stato mantenuto anche con riferimento ai titoli in quanto, se pur non previsto dal regolamento prospetto, integra le disposizioni in esso contenute.
Art. 34-decies (Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto) 1. Fermo restando quanto disposto per le offerte al pubblico di titoli dall'articolo 22 del regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, Prima della pubblicazione del prospetto l'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto o sottoscrizione attinenti all'offerta al pubblico purché: a) le informazioni diffuse siano coerenti con quelle contenute nel prospetto; b) la relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione; e) venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto e al luogo in cui il pubblico potrà procurarselo; 4) venga precisato che le intenzioni d'acquisto o sottoscrizione raccolte non costituiscono proposte di acquisto.	Tra gli istituti previsti dal presente articolo una parte è già disciplinata dal regolamento prospetto all'articolo 22, trattasi delle disposizioni relative alla diffusione di notizie di cui alle lettere a) e c) del presente articolo. Pertanto, tali lettere sono state abrogate. La previsione di cui alla lettera b) relativa alla trasmissione alla Consob della documentazione non è prevista da regolamento prospetto e si propone di abrogarla in quanto costituisce un onere aggiuntivo per gli emittenti. Le disposizioni di cui alla lettera d), seppure non previste dal regolamento prospetto, si propone di mantenerle poiché non costituiscono un onere aggiuntivo per gli emittenti e contribuiscono invece ad una maggiore tutela per gli investitori. Si precisa, inoltre, che la disposizione in esame è stata prevista dalla Consob in virtù della delega di cui all'art. 95, comma 1, lett. c), del TUF, secondo cui <i>“La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione [...]. Il regolamento stabilisce in particolare: [...] c) le modalità da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere</i>

	<i>intenzioni di acquisto o di sottoscrizione”.</i> Pertanto, nelle more della pubblicazione delle modifiche alla normativa primaria, si è scelto di mantenere tale articolo anche con riferimento ai titoli, inserendo la clausola iniziale di richiamo all’art. 22 del regolamento prospetto che disciplina la pubblicità.
PARTE III EMITTENTI TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI TITOLI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR	
Capo I Disposizioni generali Art. 51 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo e nei relativi allegati si intendono per: a) “sponsor” o “listing partner”: l’intermediario finanziario incaricato della domanda di ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato l’intermediario che collabora con l’emittente nella procedura di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari comunitari; b) “obbligazioni strutturate”: 1) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, secondo meccanismi che equivalgono all’assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dall’andamento del valore di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici; 2) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni. b-bis) “titoli”: i valori mobiliari individuati dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi e le quote o azioni di Oicr chiusi;	Si è riformulata la definizione di sponsor alla luce delle definizioni del regolamento prospetto. Si è scelto di abrogare la definizione di cui alla lett. b) del presente articolo, e la Tavola 3.4 dell’allegato II riguardante la documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni per le “obbligazioni strutturate”. Ciò in quanto, la definizione presente nel RE viene richiamata solamente nell’Allegato sopra richiamato, e la documentazione prevista dalla Tavola 3.4 non presenta elementi innovativi rispetto a quella prevista per le “obbligazioni” nella Tavola 3.1.

Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari titoli Art. 52 (Comunicazione alla Consob) 1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o la persona il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico, la comunicazione domanda di approvazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto medesimo e degli altri documenti indicati nell'Allegato II dal soggetto che chiede l'ammissione è redatta in conformità all'Allegato II ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati. 1-bis. Prima della comunicazione domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione di ammissione possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dalla persona del soggetto che chiede l'ammissione, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto. 1-ter. Il gestore del mercato comunica tempestivamente alla Consob l'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione e della domanda di ammissione alle negoziazioni da parte dell'emittente o di altra persona del soggetto che chiede l'ammissione.	Si propone una possibile riformulazione del presente capo attraverso la trasposizione nel Capo II delle disposizioni riguardanti l'ammissione alla negoziazione di quote o azioni di OICR chiusi attualmente disciplinati nel successivo Capo III. Ciò in quanto, il regolamento prospetto si applica indistintamente ai valori mobiliari e alle quote di OICR chiusi. Il comma 1, stante la modifica della rubrica del Capo II, ricomprende anche le disposizioni, in tema di comunicazione, previste per l'ammissione alla negoziazione di azioni o quote dei Fia chiusi. Tale disciplina, nel RE vigente, è contenuta al comma 2 dell'articolo 59 (comma che si propone di abrogare). La modifica al comma 1-ter è finalizzata a ricevere la comunicazione in tempo utile per lo svolgimento delle attività di vigilanza della Consob.
Art. 53 (Prospetto di ammissione alle negoziazioni) 1. Il prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato, la sua procedura di approvazione e di diffusione sono disciplinati dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative e dalle norme del presente Capo. Il prospetto è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e agli schemi al medesimo allegati. 2. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 5, 6, 7, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 8, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5, e 7, 8, 9 e 10, 9, comma 1, 12, 13-bis, 34-octies e 34-novies.	Il comma 1 contiene il rinvio alla disciplina del regolamento prospetto. Si ritiene opportuno fare un riferimento anche alle norme del presente Capo, tenuto conto che, ad esempio al comma 2 vengono richiamate le previsioni applicabili in tema di offerte di titoli. Sono state apportate le opportune modifiche di coordinamento al comma 2, integrandolo con le disposizioni riguardanti gli OICR chiusi. Il comma 3 è stato rivisto, abrogando le disposizioni sul